ORDINANZA DI APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI DEL COMUNE DI ONSERNONE PER IL PRELIEVO DELLE TASSE

Il Municipio di Onsernone, richiamati
- La legge organica comunale (LOC) art. 192;
- Il regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Onsernone (RCC): artt. 40 e 41;

Stabilisce le seguenti tasse:

Tassa di allacciamento (art. 40 RCC)

Per ogni nuovo impianto una tassa dell'**1.0‰** del valore di stima ufficiale della costruzione (dopo il risanamento oggetto della domanda di costruzione) con un minimo di **CHF 200.00**.

Tassa d'uso (art. 41 RCC)

È applicato l'**1.6‰** sul valore di stima del fabbricato allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di **CHF 80.00**.

Come da regolamento anche in caso di utilizzo inferiore all'anno, la tassa è comunque dovuta per l'intero anno.

È abrogata l'Ordinanza di applicazione al regolamento comunale delle canalizzazioni del 18 giugno 2017 ed ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali.

A eventuale ricorso non è dato l'effetto sospensivo.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC e sul sito del Comune.

La presente Ordinanza una volta cresciuta in giudicato, entrerà in vigore dal 01.01.2026.

Adottata con risoluzione municipale **no. 394 dell'11.08.2025.**
Pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune, **dal 15 settembre 2025 al 15 ottobre 2025**.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	La Segretaria:
Andri Kunz	Leila Mordasini